

n. 7421/2006 r.g.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Proprietà Industriale ed
Intellettuale, in composizione collegiale composto dai giudici

Dott. Marina Caparelli

presidente

Dott. Rita Rigoni

giudice

Dott. Maria Antonia Maiolino

giudice relatore

all'esito della camera di consiglio del 20.3.2009, sentita la relazione del giudice

Maria Antonia Maiolino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa n. 7421/2006 r.g. promossa da

SOCIETA' CONSORTILE FONOGRAFICI P.A., con gli avv.ti Marco

Pesenti, Mara Beretta e Sandro Grandese

ATTRICE

nei confronti di

[REDACTED], con gli avv.ti Marco Vocaturo e Mauro Papandrea

CONVENUTA

OGGETTO: diritto d'autore

Sulle conclusioni come precisate dalle parti all'udienza del 24.9.2008:

per la società attrice:

come da foglio allegato a verbale d'udienza del 24.9.2008

per la società convenuta:

SENTENZA
N. 856 N.D.
DATA 26 MAR 2009
CIRCOLO 222
REP. 1265

oggetto:
Dizionario dell'autore

Avviso alle parti
26 MAR 2009

Nel Merito: Rigettarsi integralmente le domande attoree formulate a mente dell'art. 73 e 73 bis legge d'autore per il periodo compreso dal 01.01.1997 alla pronuncia della sentenza.

In Via Subordinata: In denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea formulata a mente dell'art. 73 o dell'art. 73 bis legge d'autore, ridursi proporzionalmente la pretesa azionata per i motivi in narrativa enunciati.

In ogni caso, spese, diritti ed onorari di lite integralmente rifiusi.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Società Consortile Fonografici p.a. (d'ora in avanti per brevità "SCF") con citazione notificata il 21.9.2006 conveniva in giudizio [REDACTED] (d'ora in avanti per brevità [REDACTED]), riferendo di essere stata costituita per la gestione collettiva dei diritti connessi al diritto d'autore spettanti ai produttori fonografici e dolendosi del fatto che la società convenuta, titolare di circa 150 punti vendita costituiti per lo più da supermercati contraddistinti da insegna Despar, Eurospar ed Interspar, pur utilizzando un sottofondo musicale nei propri esercizi aperti al pubblico, rifiutasse il pagamento del compenso dovuto ai sensi dell'art. 73 o quanto meno ai sensi dell'art. 73 bis l. autore. Chiedeva quindi che la convenuta fosse condannata a versare il compenso citato a far data dall'1.1.1997 e fino alla pronuncia della sentenza.

La convenuta si costituiva, contestando la legittimazione attiva in capo alla società attrice e chiedendo in ogni caso il rigetto della domanda attorea o comunque la riduzione della pretesa avanzata.

La causa, introdotta nelle forme del rito societario e disposto il mutamento di rito ai sensi dell'art. 16 del d.lgs n. 5/2003 per effetto della sentenza Corte Cost. n. 170/2007, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della

previsione che estendeva alle controversie industrialistiche il citato rito speciale, veniva istruita documentalmente e con l'assunzione di prove orali e trattenuta infine per la decisione collegiale all'udienza del 24.9.2008, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta solo negli scritti conclusionali: l'eccezione è pacificamente tardiva, giacché avrebbe dovuto essere sollevata – anche secondo le

forme del rito societario – nella comparsa di costituzione e risposta [REDACTED] diritti di cui l'attrice chiede tutela sono quelli riconosciuti dagli articoli 72, 73 e 73 bis l. aut. al produttore di fonogrammi, che ha – tra l'altro – il diritto esclusivo ad autorizzare la riproduzione diretta ed indiretta dei suoi fonogrammi (art. 72 n.

1) ed ha diritto ad un compenso per l'utilizzazione nei pubblici esercizi dei fonogrammi medesimi a scopo di lucro (art. 73) ovvero a scopo non di lucro (art. 73bis).

Quanto alla problematica attinente la legittimazione attiva di SCF, la società consortile è stata costituita nell'anno 2000 ed ha per oggetto la gestione dei diritti vantati dai produttori fonografici e nella specie dei diritti al compenso ex art. 73 ed ex art. 73 bis l. aut. (art. 2, statuto sub doc. n. 2 attoreo).

Premesso che deve senz'altro riconoscersi in linea generale la facoltà di attribuire a terzi la gestione sia individuale che collettiva dei diritti in esame – nettamente distinti da quelli disciplinati dall'art. 180 l. aut. – la convenuta ha contestato che sia in concreto attribuito a SCF il potere di gestione collettiva dei diritti in esame.

La difesa non convince.

L'art. 2 stabilisce espressamente che è affidata a SCF l'amministrazione – tra l'altro – del diritto al compenso di cui all'art 73 e del diritto all'equo compenso di cui all'art. 73bis l. aut. (punto 2.1 statuto sub doc. n. 2 attoreo); lo statuto prosegue (punto 2.4), stabilendo che SCF può anche "assumere tutte le iniziative, anche in sede giudiziale, necessarie ed opportune per la tutela degli interessi collettivi dei Produttori Fonografici e, nei limiti del mandato ricevuto, anche per la tutela di quelli individuali".

Contesta [redacted] che l'art. 10 dello statuto stabilisce che con la sottoscrizione di azioni rappresentanti il capitale sociale di SCF ogni socio conferisce incarico non esclusivo di procedere alla stipulazione di contratti nei confronti dei terzi; inoltre i numerosi contratti di mandato effettivamente depositati dalla società attrice nel presente giudizio le attribuirebbero il potere di stipulare – appunto – contratti, ma non di agire autonomamente per la riscossione di crediti che non trovino origine contrattuale.

Ritiene il Collegio che possa invece fornirsi dello Statuto diversa interpretazione; è ben vero che la stipula dei contratti presuppone che ogni consorziato rilasci a SCF un mandato, ma ciò non significa che il mandato sia necessario per qualsiasi attività di difesa dei diritti del consorziato. Invero, ben può leggersi la disciplina statutaria nel senso che i poteri di concludere contratti nell'interesse dei consorziati vengono attribuiti con mandato, ma il potere di agire giudizialmente per riscuotere i diritti al compenso o all'equo compenso, per i quali non sia stato stipulato alcun contratto, spetta a SCF in forza della previsione generale di cui all'art. 2 Statuto: si tratta infatti di diritti la cui amministrazione è affidata in linea generale alla società consortile.

Che SCF abbia "per oggetto la gestione collettiva dei diritti di utilizzazione economica spettanti ai produttori fonografici ai sensi degli artt. 72, 73, 73bis e 180bis" l. aut. è stato del resto riconosciuto anche dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato quando ha appurato con provvedimento 27/7/1999 che l'intesa che dava luogo alla società consortile non violava le regole di concorrenza nel mercato (doc. n. 1 attoreo).

Pertanto, concludendo sul punto, deve riconoscersi la "legittimazione attiva" di SCF (rectius: deve affermarsi la titolarità in capo alla società attrice della facoltà di agire per la tutela dei diritti patrimoniali oggetto di causa).

Venendo poi al merito della domanda attorea, non può dirsi seriamente contestato in causa che gli esercizi commerciali facenti capo alla convenuta (esercizi commerciali riconducibili alla grande distribuzione soprattutto in campo alimentare) diffondano musica: al di là dell'esito della descrizione svolta dalla società attrice su due esercizi commerciali siti in Padova (la contestata tardiva instaurazione della causa di merito determinerebbe l'inutilizzabilità degli esiti della descrizione, ma certo non l'inammissibilità della domanda di merito, come eccepito da [REDACTED], osserva il Collegio come la circostanza sia pacificamente ammessa dalla stessa convenuta in due distinte occasioni: le lettere di aprile e giugno 2006, sottoscritte prima dalla stessa società convenuta e poi dal difensore della stessa, danno pacificamente atto del fatto che negli esercizi commerciali la musica viene diffusa come sottofondo, utilizzando trasmissioni satellitari (doc. n. 13 e doc. n. 14 attorei). A conferma vale poi richiamare quale circostanza notoria, verificabile da chiunque, il fatto che ormai nei supermercati venga abitualmente trasmessa musica di sottofondo nei locali aperti al pubblico.

Ciò premesso, ritiene il Collegio che dalla circostanza esposta discenda senz'altro l'obbligo della convenuta di versare un compenso ai produttori fonografici; non è invero pertinente la difesa svolta nella fase stragiudiziale, per cui la pretesa attorea andrebbe indirizzata ai gestori delle trasmissioni radio, da cui i singoli esercizi commerciali trarrebbero poi il sottofondo musicale. L'art. 73 e - quale norma di chiusura - l'art. 73bis l.aut. impongono chiaramente l'obbligo di versare il compenso a chiunque riproduca in pubblico i fonogrammi protetti: quindi anche ai singoli esercizi aperti al pubblico, quali quelli gestiti da [REDACTED]

Resta ora da chiarire se il compenso sia dovuto ai sensi dell'art. 73 o dell'art. 73bis, giacché a seconda della fattispecie muta la modalità di conteggio degli importi dovuti.

Ritiene il Collegio che nella difficoltà di riconoscere uno scopo di lucro ove la musica - del tutto svincolata dalla merce venduta: per lo più prodotti alimentari ed affini - non sia utilizzata per attirare i clienti (ed infatti non si sente dall'esterno dell'esercizio commerciale), quanto per rendere più piacevole la permanenza nel supermercato non solo ai clienti, ma anche ai dipendenti dello stesso punto vendita, assuma rilievo dirimente nel ricondurre il compenso in esame alla fattispecie di cui all'art. 73bis l. aut. la scelta negoziale già in precedenza compiuta da SCF: a novembre 2003, infatti, la società consortile ha concluso un accordo avente ad oggetto proprio il diritto in esame con FAID Federdistribuzione, rappresentativa di "imprese operanti nei settori della distribuzione alimentare e non alimentare" (doc. n. 7 attoreo). Ebbene, in quell'occasione SCF definì espressamente il diritto in esame quale equo compenso ai sensi dell'art. 73bis l. aut. (art. 4), provvedendo a definirne

negozialmente l'ammontare in proporzione delle superfici dedicate alla vendita in ciascun esercizio commerciale.

Si tratta da un lato di una precedente condotta significativa nell'odierna interpretazione delle posizioni delle parti; dall'altro di un'utile indicazione per la quantificazione dell'equo compenso spettante ad SCF. Ha sostenuto al riguardo

██████████ che non potrebbe applicarsi alla stessa la previsione contrattuale sorta tra diverse parti. In realtà osserva il Collegio come - in assenza di diverse indicazioni

provenienti dalla società convenuta - la scelta di applicare anche ad ██████████ che

ha violato per anni i diritti di SCF, una previsione frutto di contrattazione tra diverse parti quale parametro di equità ("equo compenso" recita l'art. 73bis),

avvantaggi lungi dal danneggiare la società convenuta, giacché, se generalmente contratti con associazioni di categoria, che presentano il vantaggio di raggiungere numerosissime controparti con un solo atto negoziale, contengono condizioni vantaggiose per chi assuma un obbligo economico, detto vantaggio evidentemente

non sarebbe spettato ad ██████████ che si è sempre rifiutata di versare alcunché e non ha partecipato a detta trattativa.

Ha sostenuto poi la società convenuta che l'attrice non avrebbe offerto alcuna prova in ordine al fatto di essere rappresentativa di una percentuale pari al 90% delle case discografiche.

Al riguardo osserva il Collegio come, se SCF effettivamente non ha dedotto specifici argomenti di prova al riguardo (la produzione di numerosissimi contratti di mandato non consente di ricostruire la percentuale di rappresentatività, giacché non è noto quante case discografiche non abbiano aderito al consorzio), non possa disconoscersi che un univoco e decisivo elemento istruttorio venga dal

menzionato provvedimento dell'Autorità Garante. Nel proprio approfondito accertamento, infatti, l'autorità indipendente, dopo aver affermato che le imprese interessate all'operazione sono "le principali case discografiche operanti in Italia" (pag. 2 doc. n. 1 attoreo), ricostruisce che a FIMI, cui SCF è subentrata (doc. n. 3 attoreo), "aderiscono i principali produttori discografici, le c.d. major, ovvero quelli che detengono circa l'80% del mercato contiguo della produzione e commercializzazione di supporti fonografici"; la società inoltre "gestisce circa il 77% del totale dei diritti raccolti in forma collettiva" (doc. n. 1 attoreo).

Riassumendo, se non vi è prova che SCF - come sostiene in causa - abbia elevato la propria rappresentatività dall'80% (dato risalente al 1999) al 90%, può ritenersi provato che SCF gestisca - quanto meno - il 77% del totale dei diritti raccolti in forma collettiva.

Il dato indicato varrà alla ricostruzione dei diritti patrimoniali spettanti alla società attrice in sede di decisione definitiva. Allo stato la causa va piuttosto rimessa sul ruolo per ricostruire, sulla base delle superfici aperte al pubblico di ciascun esercizio commerciale, come risultante dalla documentazione informativa esibita da [REDACTED] il compenso che spetterebbe a SCF sulla base dei criteri di cui alla tabella a pagina 3 del doc. n. 7 attoreo.

La pronuncia sulle spese seguirà con la decisione definitiva.

P. Q. M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata per la Proprietà Industriale ed Intellettuale, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata (n. 7421/2006 r.g.), rigettata ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:

Sent. 856/09

- accerta e dichiara che [redacted] s.r.l. utilizzando senza autorizzazione i fonogrammi di cui in motivazione viola l'art. 73 bis l. aut.;
- condanna la società convenuta al pagamento dell'equo compenso previsto dalla norma citata, da ricostruirsi nel prosieguo del giudizio;
- dispone con separata ordinanza la remissione della causa sul ruolo;
- riserva alla pronuncia definitiva a decisione sulle spese di lite.

Venezia, 20.3.2009

Il Giudice Estensore

Maria Antonia Maiolino
Maria Antonia Maiolino

Il Presidente

Marina Caparelli
Marina Caparelli

IL CANCELLIERE GI
(Elisabetta Pedemonte)

Elisabetta Pedemonte

DEPOSITATO
26 MAR. 2009
IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE GI
(Elisabetta Pedemonte)

Elisabetta Pedemonte

RILASCIATA IN DATA 10 APR. 2009
COPIA SEMPLICE DELLA SENTENZA
USO EVENTUALE PROSECUZIONE
DEL GIUDIZIO.

Alle Aw. Grandese